

oggetti preziosi, osservando le regole stabilite per la vendita degli oggetti provenienti da ricupero.

Se il valore della successione non oltrepassi le lire 200 la vendita si farà per licitazione privata.

621. Le somme che giacessero nella cassa depositi della gente di mare, saranno ritirate e cumulate col netto ricavo della vendita degli effetti d'uso ed oggetti preziosi; e l'intero valore della successione, detratte le spese, sarà dall'ufficio di porto competente versato nella cassa depositi e prestiti per conto di chi spetta.

Le corrispondenti polizze nominative saranno custodite dai capitani di porto sotto la loro responsabilità.

622. Gli uffizi di porto competenti devono trasmettere trimestralmente all'intendenza di finanza, nella cui giurisdizione sono domiciliati coloro ai quali furono consegnate le successioni come aventi diritto, uno stato indicante:

a) il nome, cognome, paternità, qualità e domicilio del defunto, il luogo o il bastimento e la data della morte;

b) il nome, cognome, paternità e domicilio degli eredi;

c) il carattere della suc-

cessione, se cioè legittima o testamentaria, indicando in quest'ultimo caso, la data del testamento;

d) la natura e lo importare degli assegnamenti ereditari;

e) la data della consegna delle successioni.

Disposizione transitoria.

623. Gli uffizi di porto capiluogo di compartimento, i quali abbiano in custodia effetti provenienti da successioni, che alla pubblicazione del presente regolamento non fossero stati reclamati dagli aventi diritto da oltre un anno dal dì della partecipazione ufficiale di dette successioni fatta ai Sindaci dei rispettivi Comuni, procederanno alla vendita degli effetti medesimi nel modo stabilito nell'art. 620 del presente regolamento.

CAPO XX.

Disposizioni relative alla polizia della navigazione.

Sezione I.

Della bandiera.

624. La bandiera nazionale da inalberarsi dai bastimenti della marina mercantile sarà composta dei tre colori nazionali disposti in tre campi verticali, ciascuno dei quali avrà una